



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4602 del 2018, proposto da:

Ricreativo B s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alessandro Botto in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n.67;

contro

Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Grazioli, n.5;

Comune di Castelnuovo ne' Monti, Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Istituto Tecnico Professionale "Nelson Mandela", non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Nts Network s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa

dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

A.C.A.D.I., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Pascazi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n.24;

Assotrattenimento 2007-Associazione Operatori dell'Intrattenimento e del Tempo Libero, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Boccioletti, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Nicola Adragna in Roma, Lungotevere dei Mellini, n.44;

Romagna Giochi s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco Fiorentini, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, n.7;

Cirsa Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avvocato Matilde Tariciotti, con domicilio eletto presso lo studio Luca Giacobbe in Roma, via Po, n.10;

Codere Network s.p.a, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Lattanzi, Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina, n.47;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE II n. 00114/2018, resa tra le parti, concernente:

- la deliberazione del Consiglio del Comune di Castelnovo ne' Monti n. 87 del 19 dicembre 2017, pubblicata nell'Albo Pretorio per quindici giorni dal 16 gennaio 2018, avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito”;
- il regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito approvato con la medesima

deliberazione quale Allegato “A”;

- l’elenco delle sale giochi, delle sale scommesse nonché degli esercizi situati a meno di 500 metri dai c.d. “luoghi sensibili” approvato con la medesima deliberazione quale Allegato “B”;

- il provvedimento (prot. n. 153) del 15 gennaio 2018, a firma del Responsabile dello Sportello unico attività produttive per l'Appennino Reggiano, avente ad oggetto “Sala giochi/sala scommesse sita a Castelnovo ne' Monti in via ROMA 121/A della Ditta RICREATIVO B spa”, con il quale si dispone che, entro il 20 giugno 2018, la società debba procedere alla chiusura della sala posta in Castelnovo ne' Monti, via Roma n. 121/A, in quanto “ubicata a meno di 500 metri di distanza dai luoghi sensibili in essa individuati”;

- la deliberazione n. 831 del 12 giugno 2017 della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, intitolata “Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/16)”, pubblicata sul BURERT n. 165 del 16 giugno 2017 - Parte Seconda;

- ogni altro atto e provvedimento a essi presupposto e conseguente.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;

Visti gli atti di intervento *ad adiuvandum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 5 luglio 2018 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati Cino Benelli, Alessandro Botto, Maria Rosaria Russo Valentini, Carlo Geronimo Cardia, anche in sostituzione dell'avv. Pascazi, Milena

Pescerelli, su delega dell'avv. Boccioletti, Filippo Lattanzi, Tariciotti Matilde e Gianfranco Fiorentini;

Rilevato che l'evocata possibilità di disporre istruttoria su alcune questioni dibattute nella controversia - impregiudicata ogni questione sull'ammissibilità dello strumento in sede cautelare - sembra non considerare che l'interesse pubblico sottostante alle norme di rilievo della vicenda è interesse non infracomunale bensì schiettamente sociale, di talchè l'ipotizzata inesistenza di spazi praticabili o appetibili per una diversa localizzazione della sala giochi di cui è stata ingiunta la chiusura perché ubicata a meno di 500 metri di distanza da luoghi sensibili non può condurre al paradosso della negazione del precetto di legge;

Considerato, quanto alle doglianze fondate sulla preesistenza della sala giochi rispetto alle prescrizioni normative applicate, che l'appellante non risulta aver manifestato l'intendimento di avvalersi del previsto regime transitorio;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 maggio 2017, n. 108;

Rilevato, per tutto quanto sopra, che l'appello cautelare appare destituito di fondamento per difetto di *fumus boni iuris*;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare, in considerazione della complessità delle questioni trattate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l'appello.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Anna Bottiglieri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO